

Verbele di incontro

Il giorno 8 febbraio 1996 sono presenti presso la Direzione Generale dell'ARPA SpA le OOSS CGIL, CISL, UIL e FAISA CISAC.

Per l'ARPA SpA è presente il dott. Jacobucci. Preliminarmente viene data lettura del verbale del 31 gennaio 1996, e viene sottoscritto e ratificato il nuovo regolamento sulle autorizzazioni del TFR.

Viene quindi approvato il regolamento ammissioni e avvisamenti e dopo breve discussione delle OOSS si riserva di formulare osservazioni scritte sullo stesso.

Viene infine esercitato congiuntamente e auditivamente il tavolo di concorso pubblico per l'assegnazione di 29 conduttori di linee di cui i primi 15 full time e gli ulteriori 14 part time, tutti con contratto di formazione e lavoro.

Il tale regolamento viene unicamente formulato, da parte delle OOSS richiesto di

gorenvie sui tempi di trasfessione
 da p.t. a full time.
 Dopo cinque discussioni le parti
 concordano di stabilire in 18 mesi
 il tempo minimo di utilizzazione e
 part time del dipendente con contratto
 di funzione e lavoro.
 Le parti concordano e bene una
 nuova riunione per la discussione del
 regolamento orientale.

La copia
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

In conclusione l'oriente prende atto
 delle esplicite volontà, peraltro già
 espresse in precedenza, di CGIL, CISL
 e UIL di incubare ~~de~~ separatamente.

[Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (L. 297/1982) DA VALERE PER L'ANNO 1996

Art. 1) Beneficiari

Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso l'azienda alla data di presentazione della domanda.

Art. 2) Limiti numerici

Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si farà riferimento alla situazione del personale in forza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 3) Misura dell'anticipazione

La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% dell'indennità di anzianità maturata al 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione.

L'ammontare della anticipazione da corrispondere non potrà, comunque, assorbire la parte dell'indennità già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato.

Art. 4) Motivi che giustificano l'anticipazione

La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:

- a. eventuali spese per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, nonché di soggiorno per l'assistenza a familiari degenti in località al di fuori della provincia di residenza. Possono, inoltre, essere riconosciute le spese per l'assistenza e/o la riabilitazione dei familiari a carico handicappati anche a seguito di traumi conseguenti a incidenti. Tutte le spese debbono essere debitamente documentate;
- b. acquisizione della prima casa di abitazione nei seguenti casi:
 - b.1. acquisto a favore del lavoratore dipendente;
 - b.2. acquisto a favore dei figli;
 - b.3. per costruzione in forma cooperativa per sé e per i figli;
 - b.4. costruzione in economia per sé e per i figli;
 - b.5. ristrutturazione di immobile di proprietà del lavoratore o del coniuge o dei figli purché trattasi dell'unica abitazione del nucleo familiare.

Documenti necessari per la concessione dell'indennità:

- per l'acquisto: atto di compravendita o preliminare di vendita;

- per la costruzione in cooperativa: dichiarazione del presidente della cooperativa con firma autenticata da cui risulti che il dipendente o il figlio siano assegnatari di alloggio, su terreno acquisito con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.
- per la costruzione in economia e ristrutturazione:
 - a) concessione edilizia;
 - b) dichiarazione di inizio lavori
 - c) documentazione equipollente.

In tutti i casi, escluso la costruzione in cooperativa, è richiesta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il dipendente ovvero il figlio non risultano essere proprietari di altre unità abitative ovunque ubicate.

Le spese sanitarie e per l'acquisto della casa devono riferirsi a data successiva al 29.05.82.

Art. 5) Modalità e termini per la richiesta dell'anticipazione

Le domande di anticipazione saranno accolte seguendo strettamente l'ordine di presentazione. A tal fine le domande prive della documentazione richiesta o di parte di essa non potranno essere esaminate e dovranno essere nuovamente ripresentate.

L'eventuale superamento del limite previsto per l'anno in corso darà luogo al corrispondente rinvio della domanda stessa all'anno successivo, salvo quanto previsto dal successivo art. 9.

Art. 6) Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni

A parità di data di presentazione, avrà la precedenza il lavoratore con maggiore anzianità di servizio, e a parità di anzianità, il lavoratore che abbia un maggiore carico familiare.

Art. 7) Disposizioni imperative di legge

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. L'importo corrispondente all'anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 del c.c..

Art. 8) Determinazione delle graduatorie

La graduatoria degli aventi diritto all'anticipazione sarà definita da una commissione costituita dai rappresentanti dell'azienda e da due rappresentanti per ciascuna organizzazione sindacale firmataria di accordi applicati in azienda.

Detta commissione si riunirà a cadenza quadrimestrale entro i mesi aprile, settembre e dicembre.

Nel corso dell'istruttoria di aprile saranno esaminate tutte le domande pervenute sino a quel mese ed il residuo dell'anno precedente. Nel caso che nella istruttoria di aprile non vengano assegnate tutte le anticipazioni conseguibili si procederà alle ulteriori istruttorie nei termini sopra previsti fino a concorrenza dei limiti prefissati dalla legge.

Art. 9) Anticipazioni per spese sanitarie eccezionali e indifferibili

In deroga ai limiti previsti dalla L. 297/82 art. 1, la commissione potrà riunirsi eccezionalmente anche al di fuori delle date previste nel presente accordo, in caso di presentazione di richieste di anticipazioni motivate da spese sanitarie e/o di assistenza per interventi straordinari ed indifferibili debitamente comprovate. In ogni caso sarà accoglibile un numero di domande non superiori al 5% del limite massimo previsto per l'anno.

Art. 10) Norme transitorie

Il presente accordo ha validità a partire dalle domande che saranno presentate dal 1.1.1996.

Le domande non accolte per incapienza nel corso della istruttoria del 1994 saranno esaminate con priorità nell'ambito delle richieste accoglibili per l'anno 1995 seguendo la normativa in atto.

Le richieste di anticipazione presentate nel corso del 1995 saranno esaminate secondo i criteri previsti nel presente regolamento consentendo per tutte l'eventuale integrazione della documentazione.

Chieti 8.2.96

[Handwritten signatures and names]
A. Alino
Bianco
M. Salerno
M. M.
R. R.

[Handwritten signature]
T. T.